

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1859

Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.:

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee e confermata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:

PREMESSO che:

- Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, in particolare agli articoli da 61 a 72, stabilisce le condizioni per la gestione del sistema autorizzativo dei vigneti in vigore dal 1° gennaio 2016. Specificatamente, alla Parte 11, Titolo I Capo III - Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli - Sezione 1, il citato Reg. (UE) n. 1308/2013, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri il potere di individuare forme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio.
- Il Reg. (UE) n. 1308/2013, inoltre, alla Parte IV Capo II "Disposizioni transitorie e finali", all'articolo 230 paragrafo 1, lettera b) punto ii) stabilisce che il regime dei diritti di impianto di cui alla parte II, titolo I, capo 111, sezione IV bis, sottosezione II del Reg. (CE) 1234/07 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015 senza ulteriori proroghe e pertanto dal 1° gennaio 2016 i diritti di reimpianto non possono più essere trasferiti, ma se non esercitati e ancora in corso di validità, convertiti in autorizzazioni.
- Il Reg. delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione del 15 dicembre 2014 integra il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione del 7 aprile 2015 reca le modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

VISTI:

- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 che approva le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 19 febbraio 2015 n. 1213 che fissa, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013, al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, che approva le disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- la circolare attuativa di AGEA prot ACIU 2016 n. 49 del 01/02/2016 che adotta le disposizioni nazionali di attuazione del citato decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015.
- la circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. DG PIUE - PIUE 07 n.0005852 del 25/10/2016 avente ad oggetto: *"Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità"*

delle autorizzazioni e deroghe.”

PRESO atto che :

- in Puglia la gestione del potenziale vitivinicolo è stata disciplinata fino al 31 dicembre 2015 con la DGR 1419 del 26/09/2003, successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 180 del 26/02/2007, per quanto riguarda le linee di indirizzo per la tutela e la gestione del potenziale viticolo pugliese e la validità della durata dei diritti di reimpianto vigneti, e dalla DGR n. 2492 del 30/12/2015, per quanto riguarda le disposizioni regionali relative alla gestione dei diritti di reimpianto vigneti.

CONSIDERATO che

- dal 1 gennaio 2016 il regime transitorio dei diritti di impianto è stato sostituito da un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli basato su un sistema di autorizzazioni agli impianti, e pertanto, si rende necessario adottare gli indirizzi operativi regionali in applicazione della vigente normativa comunitaria e nazionale e stabilire le relative procedure per la gestione e controllo del potenziale viticolo regionale.

RITENUTO opportuno

- emanare le linee guida per gli indirizzi operativi la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m.i.;
- incaricare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale di adottare le disposizioni regionali e le modalità procedurali per la gestione e controllo del potenziale viticolo, in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché della relativa modulistica.

Per quanto sopra si propone di:

- approvare le “Linee guida regionali per gli Indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.” riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- incaricare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale di adottare gli indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.”, contenenti le disposizioni regionali e le modalità procedurali nonché la relativa modulistica, inserendo, sulla base delle disposizioni europee e nazionali vigenti, eventuali adeguamenti necessari per la piena operatività degli indirizzi del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare le *“Linee guida regionali per gli Indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.”*, riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di incaricare la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale di adottare gli Indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.”, contenenti le disposizioni regionali e le modalità procedurali nonché la relativa modulistica, inserendo, sulla base delle disposizioni europee e nazionali vigenti, eventuali adeguamenti necessari per la piena operatività degli indirizzi del presente atto.
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

SERVIZIO PRODUZIONI ARBOREE ED ERBACEE

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 10..... FOGLI

Il Dirigente di Sezione

.....
[Handwritten signature]

ALLEGATO A)

Linee guida regionali per gli indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.



Premessa

Le presenti linee guida rappresentano l'atto di orientamento per gli indirizzi operativi regionali in applicazione della seguente normativa comunitaria e nazionale, finalizzati a stabilire le connesse procedure per la gestione e controllo del potenziale viticolo regionale:

- Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio",
- Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli,
- Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli".

La principale novità contenuta nella nuova Organizzazione Comune di Mercato - OCM Vitivinicola adottata con il citato Reg. (UE) n. 1308/2013 è l'abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2016, del regime transitorio dei diritti di impianto di cui al Reg. (CE) n.1234/2007. Tale regime è sostituito da un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2016 l'impianto o il reimpianto di un vigneto è consentito solo in seguito alla concessione di un'autorizzazione in conformità con gli articoli 64, 66 e 68 del Reg. (UE) n.1308/2013.

Vengono rinviate ad appositi atti del Ministero e di AGEA le disposizioni e le modalità applicative in merito alle autorizzazioni di nuovo impianto ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e articolo 6 del D.M. n. 12272/2015.

1 Autorizzazioni all'impianto

A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un'autorizzazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Le tipologie di autorizzazioni all'impianto sono le seguenti:

- *autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto e/o reimpianto,*
- *autorizzazioni al reimpianto,*
- *autorizzazioni al reimpianto anticipato,*
- *autorizzazioni per nuovi impianti,* di cui all' articolo 6 del D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015, cui si rinvia.

Le predette autorizzazioni sono registrate a livello aziendale con riferimento ad uno specifico CUAA e devono riportare l'indicazione della superficie aziendale oggetto di impianto.

Le autorizzazioni all'impianto sono gratuite e non trasferibili, in quanto gli articoli 62 par. 2, 64 par. 1 e 66 par. 3 del Reg. (UE) n. 1308/2013 prevedono che le stesse vengano utilizzate



nell'ambito dell'azienda, identificata univocamente dal relativo CUAA del produttore, per la quale sono concesse, tranne per le seguenti casistiche:

- cause di forza maggiore, con l'esclusione dell'incapacità professionale di lunga durata;
- eredità per causa di morte o per successione anticipata¹;
- fusione o scissione di aziende.

Sono esenti dal sistema di autorizzazione le superfici destinate ai fini stabiliti all'articolo 62, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013, ovvero gli impianti destinati a scopi di sperimentazione, alla coltura di piante madri per marze, per esproprio per motivi di pubblica utilità e al consumo familiare.

2 Variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale

Le superfici vitate presenti a schedario viticolo del fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola sono iscritte ed identificate per particella catastale e al loro interno per UNAR. In assenza di anomalie di schedario, su ogni particella catastale vitata insiste almeno una UNAR.

Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo aziendale, ogni superficie vitata, anche se non in produzione, deve essere iscritta ed identificata allo schedario viticolo.

L'iscrizione delle unità vitate allo schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale, per accedere alle misure strutturali e di mercato definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e per effettuare la dichiarazione annuale di vendemmia, produzione e rivendicazione delle produzioni a DO e IG.

Le superfici oggetto di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale devono essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale e regolarmente registrate allo schedario viticolo senza anomalie. Le stesse devono essere, pertanto, oggetto di dichiarazione di vendemmia e produzione, anche in caso di superfici non in produzione.

3 Registro informatico pubblico dei diritti di impianto e Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto ministeriale n. 12272/2015, ai fini della gestione del sistema delle autorizzazioni all'impianto, è istituito nell'ambito del SIAN, il Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli (di seguito *Registro delle autorizzazioni*).

Per la gestione ed il controllo delle autorizzazioni all'impianto, le stesse devono essere registrate e certificate nel *Registro delle autorizzazioni* sul SIAN.

Il *Registro delle autorizzazioni* viene aggiornato dalle autorizzazioni, dalle comunicazioni riguardanti le superfici vitate e dalle verifiche effettuate dalla Regione in base alle presenti disposizioni.

¹ Il caso di successione anticipata è da intendersi così come definito dal DM 18/11/2014 (GU 20/12/2014 n. 295) art. 2 c, 1 lettera e) che rimanda al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n.1787 del 3 agosto 2004 "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune" art.3 comma 1 che - ad ogni buon fine - si riporta di seguito.

Articolo 3 (Criteri di ammissibilità)

1. Nella definizione di "successione anticipata" di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio rientrano:

a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.



Pertanto, il *Registro delle autorizzazioni* all'impianto è aggiornato dalla Regione sulla base di:

- a) autorizzazioni per gli impianti viticoli, di cui al paragrafo 2;
- b) comunicazioni inerenti la variazione di potenziale produttivo viticolo aziendale, di cui al paragrafo 3;
- c) conversione dei diritti di impianto e di reimpianto, di cui al paragrafo 5;
- d) esiti dell'attività di controllo della Regione ai sensi del comma 3 art. 12 del Reg. (UE) n. 561/2015 e art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

4 Conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni

Ai sensi dell'articolo 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013, i diritti di impianto e reimpianto registrati e controllati nel Registro dei diritti devono essere convertiti in autorizzazioni prima di procedere all'impianto del vigneto.

Tale disposizione si applica ai diritti di nuovo impianto e di reimpianto di seguito specificati:

- ai diritti di nuovo impianto concessi ai conduttori per le superfici destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze ai sensi dell'articolo 85 *nonies* del Reg. (CE) n. 1234/07;
- ai diritti di reimpianto concessi a fronte di una estirpazione di una superficie vitata effettuata entro il 31/12/2015, e ai diritti di reimpianto concessi ai conduttori che si sono impegnati ad estirpare una superficie vitata in conformità con l'articolo 85 *decies* del Reg. (CE) n. 1234/07;
- ai diritti di impianto concessi dalla riserva regionale in conformità con l'articolo 85 *duodecies* del Reg. (CE) n. 1234/07.

Ai sensi della DGR n. 2492 del 30/12/2015, i diritti di reimpianto non esercitati e in corso di validità possono essere convertiti in autorizzazioni fino al 31 dicembre 2020, se tali diritti sono stati rilasciati a partire dal 1° agosto 2008.

5 Estirpazione di superfici vitate e concessione di autorizzazioni al reimpianto

Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto ministeriale D.M. n. 12272/2015, l'*autorizzazione per reimpianto* è concessa al produttore che ha estirpato un'equivalente superficie vitata, così come definita dal Decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Al fine di permettere alle Regioni il controllo delle superfici estirpate e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, è stato istituito in ambito SIAN il *Registro delle superfici estirpate*. La registrazione dell'estirpazione nel *Registro delle superfici estirpate* è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Le superfici oggetto di estirpazione devono:

- essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale,
- essere regolarmente registrate allo schedario viticolo senza anomalie,
- essere oggetto della dichiarazione di vendemmia e produzione, ai sensi del Reg. (CE) n. 436/2009, riferita alla campagna vitivinicola in corso e alla campagna precedente, ovvero in caso di superfici non in produzione.



Per le comunicazioni di avvenuta estirpazione di vigneti oggetto di contributo nell'ambito della misura "Ristrutturazione e riconversione vigneti" previsto dall'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013, si applicano gli specifici termini previsti per quel procedimento.

I controlli sulle estirpazioni di cui all'articolo 81 del Reg. (CE) n. 555/2008 sono da applicarsi nelle more dell'adozione a livello nazionale di un sistema dei controlli ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Reg. (UE) n. 561/2015.

6 Procedimento di impianto/reimpianto

Il produttore che dispone nel *Registro delle autorizzazioni* di un'autorizzazione per nuovi impianti o di un'autorizzazione al reimpianto può procedere a impiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda, entro il termine di validità dell'autorizzazione.

Il produttore ha l'obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto, con riferimento all'autorizzazione iscritta nel Registro.

7 Reimpianto anticipato

L'autorizzazione al reimpianto anticipato è rilasciata al produttore che si impegna ad estirpare in un'unica soluzione un'equivalente superficie vitata aziendale regolarmente autorizzata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

L'impegno è correato dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione fissata forfettariamente in 8.000 euro per ettaro, con durata di sei anni e rinnovabile automaticamente sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito di accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici vitate pre-esistenti.

L'autorizzazione al reimpianto anticipato può essere richiesta solo dal produttore che non dispone di diritti in portafoglio ancora da convertire.

Se il produttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, o estirpa una superficie inferiore, la superficie impiantata, o la differenza di superficie è considerata impiantata senza autorizzazione.

L'autorizzazione al reimpianto anticipato ha una durata pari a tre anni dalla data della concessione.

Entro tre anni dalla concessione dell'autorizzazione il produttore realizza l'impianto e presenta la comunicazione di avvenuto impianto con riferimento all'autorizzazione iscritta nel Registro.

Nel caso la realizzazione dell'impianto non avviene entro i tre anni l'autorizzazione cessa di produrre effetti e deve ritenersi delegittimata. Si procederà, pertanto, allo svincolo della polizza fideiussoria e chiudere il procedimento amministrativo.

Il produttore presenta comunicazione di avvenuta estirpazione per una superficie vitata corrispondente alla superficie impiantata.

A seguito della comunicazione di avvenuta estirpazione il Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, effettua il controllo in loco, aggiorna lo schedario viticolo e svincola la fideiussione, comunicando al produttore l'esito istruttorio e la chiusura del procedimento amministrativo.



Nel caso in cui entro quattro anni dalla data di impianto il produttore non effettua l'estirpazione della superficie vitata precedente, la nuova superficie vitata è considerata impiantata senza autorizzazione. In tal caso il Servizio Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, attiva la procedura sanzionatoria e procede all'escussione della fideiussione.

La superficie estirpata nell'ambito del procedimento di reimpianto anticipato deve essere pari alla superficie impiantata.

8 Operazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale

8.1 Variazione della superficie per cui è concessa l'autorizzazione

Il produttore titolare di un'autorizzazione all'impianto può chiedere di modificare la superficie per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'impianto con altra superficie presente nel proprio fascicolo aziendale.

8.2 Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale

Un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere oggetto di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale a seguito di cambio conduzione, frazionamento, esproprio, ecc.

8.3 Riconversione varietale di superfici vitate

Un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere oggetto di riconversione varietale mediante sovrainnesto, sostituendo la varietà impiantata con altra iscritta nell'elenco delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Puglia.

E' fatto obbligo di impiegare materiale di propagazione certificato, accompagnato da passaporto delle piante.

8.4 Adeguamento del sistema di allevamento, infittimento del vigneto, ripristino di fallanze

Un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere oggetto di adeguamento del sistema di allevamento, di infittimento e di operazioni di ripristino delle fallanze eccedenti il 10% della densità del vigneto, causate da patologie, avverse condizioni atmosferiche o mancato attecchimento di sovrainnesti.

La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto, purché della stessa varietà e nel limite massimo previsto per le fallanze, pari al 10%, non è soggetta a comunicazione da parte del produttore.

9 Superfici esentate dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

L'impianto di superfici destinate a scopi sperimentali, alla coltura di piante madri per marze, alle nuove superfici vitate derivanti da motivi di esproprio e a vigneti destinati al consumo familiare è esentato dal sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Non sono invece più esentate dal sistema delle autorizzazioni all'impianto le superfici realizzate nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria.



9.1 Vigneti familiari

Gli impianti di superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori devono rispettare le seguenti condizioni:

- la superficie non supera 1.000 metri quadrati,
- il conduttore non produce vino, né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali,
- non sono presenti altre superfici vitate in azienda.

L'estirpazione dei vigneti familiari non dà diritto ad autorizzazioni al reimpianto.

Il vigneto familiare può diventare un vigneto produttivo, se vi sono le condizioni tecniche (per esempio: varietà idonea alla coltivazione in regione, ecc.), mediante le autorizzazioni di nuovo impianto di cui al punto 2.

Pertanto, il conduttore titolare di una superficie vitata destinata esclusivamente al consumo familiare che acquisisce un'autorizzazione per l'impianto o superfici vitate il cui prodotto è destinato a scopi commerciali è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo o a estirparla.

9.2 Espropri

Il conduttore di una determinata superficie vitata oggetto di esproprio per motivi di pubblica utilità ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché questa non superi, in coltura pura, il 105 % della superficie persa.

9.3 Nuovi impianti di superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione

I produttori, i consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura possono presentare domanda per la realizzazione di vigneti sperimentali entro il 30 giugno di ogni anno.


I nuovi impianti di viti a scopo sperimentale hanno validità soltanto per il periodo previsto per la sperimentazione. Al termine di tale periodo, il conduttore estirpa tale superficie a sue spese a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

E' fatto obbligo al richiedente di:

- non commercializzare i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici impiantate per tutto il periodo della sperimentazione. Nell'ambito della ricerca o sperimentazione è consentito produrre e detenere quantità di vino, nella misura necessaria per la valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate,
- estirpare le superfici impiantate a conclusione del periodo di sperimentazione facendosi carico delle spese relative. L'estirpo della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

In relazione alle superfici destinate a scopi di sperimentazione impiantate prima del 1° gennaio 2016, i richiedenti sono tenuti ad osservare, anche dopo tale data, i predetti obblighi fino al termine del periodo di sperimentazione autorizzato.

Il vigneto sperimentale deve essere individuato con apposita segnaletica, da installare in modo visibile, sulla quale deve essere scritto: "Impianto sperimentale ai sensi dell'art. 62, comma 4, Reg. (UE) n. 1308/2013".



Le superfici vitate non estirpate al termine del periodo di sperimentazione sono considerate impiantate senza autorizzazione.

Per le varietà di viti impiantate a scopo sperimentale le cui prove si sono concluse con esito positivo, è possibile avviare l'iter procedurale per ottenere la classificazione delle varietà medesime nell'elenco di quelle idonee alla coltivazione.

Per le superfici vitate ai fini della sperimentazione è possibile mantenere il vigneto a fini commerciali utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto (art. 64 del Reg. (UE) n.1308/2013) oppure un'autorizzazione per conversione di un diritto di reimpianto (art. 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013).

9.4 Nuovi impianti di superfici vitate destinate alla coltura di piante madri per marze

Il conduttore in regola con l'autorizzazione all'attività vivaistica che intende procedere all'impianto di una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze presenta apposita domanda al Servizio Provinciale competente per territorio e al Servizio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia.

Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate malattie dannose o letali per la vite e le zone che si configurano esposte a tale rischio al momento dell'istanza o si presume lo siano a breve termine.

Nel corso del periodo di produzione delle marze le uve prodotte non sono vendemmiate oppure, se raccolte devono essere distrutte.

I nuovi impianti hanno validità soltanto per il periodo indicato nella domanda.

Il vivaista, o il produttore nel caso in cui non abbia il possesso dei terreni, può mantenere il vigneto a fini commerciali utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto (art. 64 del Reg. (UE) n. 1308/2013) oppure un'autorizzazione per conversione di un diritto di reimpianto (art. 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013).

10 Allineamento dei dati presenti nello schedario viticolo e risoluzione anomalie


Le unità vitate iscritte nello schedario viticolo e che risultano in anomalia (incongruenza dato alfanumerico/dato grafico) non possono essere impiegate nei procedimenti del settore vitivinicolo quali:

- variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale;
- accesso a misure strutturali e di mercato;
- dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle Denominazioni d'Origine (D.O.) e Indicazioni Geografiche (IG).

Con Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 9 dicembre 2013, n.575 è stato approvato il *Piano Operativo per l'allineamento dello schedario viticolo della Regione Puglia*, ai sensi del d.lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010 e del D.M. 16 dicembre 2010

Il Piano Operativo rappresenta lo strumento a supporto dell'attività dei Servizi Provinciali per l'allineamento dei dati presenti nello schedario viticolo e risoluzione anomalie.

La risoluzione delle anomalie deve essere proposta per tutte le unità vitate che insistono su una particella.



11 Classificazione regionale delle varietà di vite per la produzione di vino

Con Deliberazione di Giunta Regionale 4 settembre 2003, n. 1371 "Classificazione delle varietà di vite per la produzione di vino" e s.m.i è stato approvato l'elenco delle varietà autorizzate nella regione Puglia per la produzione di vino in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002.

La classificazione regionale delle varietà di uve da vino ai sensi all'art. 81 del Reg. (UE) n. 1308/2013 sarà approvata con apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

12 Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo

La realizzazione di superfici vitate senza autorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e delle sanzioni di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 560/2015.

La struttura regionale preposta ad elevare le sanzioni amministrative è il Servizio Provinciale competente per territorio, ed i verbali di sanzione amministrativa sono trasmessi al competente Servizio del Contenzioso.

I proventi derivanti dalle sanzioni elevate sono introitati nell'UPB 3.4.2 - capitolo 3061600.

Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i conduttori di superfici vitate privi di autorizzazione devono provvedere all'estirpazione, a loro spese, delle superfici medesime.

La Regione potrà avvalersi dell'A.R.I.F. (Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali) per l'estirpazione dei vigneti non regolari e il costo dell'estirpazione è posto a carico del conduttore, che comunque è tenuto anche al pagamento della sanzione.

Nelle more dell'adozione di specifici atti a livello nazionale, ai conduttori che hanno realizzato vigneti privi di autorizzazioni si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5 del Reg. (UE) n. 560/2015 di seguito riportate:

- 6.000 euro per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità;
- 12.000 euro per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi;
- 20.000 euro per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi.

Ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1308/2013 le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

13 Controlli relativi al potenziale viticolo

Nelle more dell'adozione a livello nazionale di un sistema dei controlli ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2015/561, le attività di controllo sull'osservanza delle norme del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli spettano ai Servizi Provinciali nel cui territorio si trova la prevalenza della superficie vitata.



I Servizi Provinciali a seguito di qualunque istanza presentata dai conduttori in materia di potenziale viticolo, effettuano il controllo dello stesso tramite lo schedario viticolo.

Nei casi in cui risultano difformità o irregolarità a seguito dell'attività di controllo i Servizi Provinciali applicano le sanzioni previste al punto 13 ed avviano le comunicazioni previste negli applicativi di legge.

14 Modulistica

Ai fini della gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale, le domande e le comunicazioni previste dal presente atto sono presentate dai richiedenti alla Regione Puglia, compilate e rilasciate in via informatica, utilizzando le apposite applicazioni disponibili sul portale www.sian.it, per il tramite del CAA che custodisce il Fascicolo aziendale o di altro soggetto delegato dal produttore o, eventualmente, direttamente dal produttore.

In caso di indisponibilità delle procedure informatiche su SIAN è ammessa la presentazione delle domande e delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale utilizzando obbligatoriamente la modulistica approvata con provvedimento del dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.

15 Abrogazioni

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 "*Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Revoca D.G.R. n. 1934/00 e n. 613/01*" e s.m.i. è abrogata.

